



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Agenzia delle Entrate, parola d'ordine: «Spaventare»**

Autore: Redazione | 07/10/2017



***Fisco all'attacco: la fase della compliance non deve pregiudicare l'accertamento. Gli italiani devono percepire l'elevato rischio.***

Ora basta: i contribuenti italiani non si allertano con gli “avvisi bonari”? Passiamo subito ai fatti e notificiamo loro gli **accertamenti** veri e propri. È questo, in

estrema sintesi, il messaggio contenuto in una nota inviata dal direttore centrale *ad interim* dell'**Agenzia delle Entrate**, Aldo Polito, ai vari uffici territoriali e resa nota, stamane, dal quotidiano Italia Oggi. Non c'è bisogno di perdere tempo con le lettere di *compliance* se queste non sortiscono effetti; bisogna accelerare la notifica degli atti fiscali conseguenti al silenzio del contribuente e, dunque, passare alle maniere forti. "Fare sul serio", insomma, e abbandonare la logica sposata nel 2014 **[1]**, quando si ritenne di rendere legge la strategia della **collaborazione**.

Riportiamo, qui di seguito, un estratto della nota: «Il monitoraggio dei controlli attivati in conseguenza dell'invio della comunicazione di servizio 16 del 5 aprile 2017, avente ad oggetto le posizioni presenti sull'applicativo icona per l'anno d'imposta 2012, evidenzia che ad oggi non risulta ancora raggiunta una percentuale di atti notificati tale da rendere significativo e percepibile, da parte dell'opinione pubblica, l'elevato rischio di essere sottoposti a controllo nei casi in cui i destinatari di comunicazioni non abbiano corretto il proprio comportamento o non abbiano giustificato le anomalie segnalate».

Da oggi, dunque, dopo gli alert delle lettere di *compliance*, l'Agenzia delle Entrate entrerà subito nella fase 2 se non riceverà risposta da parte del contribuente: la notifica dell'accertamento vero e proprio.

L'opinione pubblica - dice Politi - deve **percepire il rischio** di essere sottoposta, in tempi brevi, al controllo nel caso in cui l'interessato, raggiunto dalla lettera bonaria, non abbia voluto giustificare le anomalie già segnalate oppure non abbia provveduto a correggere gli errori.

## **Note**

**[1]** L. n. 190/2014.